

REDDITO D'IMPRESA

La rivalutazione dei beni, particolarità e novità per rafforzare la patrimonializzazione

ANDREA VASAPOLLI
ANNAMARIA ALLIAUDI

Con l'articolo 110 del Dl 104/2020 il Governo ha introdotto una norma di particolare favore per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, finalizzata a consentire la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese.

La finalità perseguita è anche di rafforzare la patrimonializzazione delle imprese per un più agevole assorbimento delle perdite di esercizio che saranno registrate a causa della crisi pandemica tutt'ora in corso. La rivalutazione deve essere effettuata (per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare) nel bilancio dell'esercizio 2020 e può essere a titolo oneroso o gratuito, per ciascun bene.

Nel caso di rivalutazione a pagamento, a fronte del versamento di una imposta sostitutiva del 3%, è riconosciuta la facoltà di dedurre maggiori ammortamenti già dall'esercizio 2021.

La disciplina della rivalutazione introdotta dall'articolo 110 è facoltativa ed opera in deroga alle disposizioni in materia di criteri di valutazione contenute nel Codice civile.

Il principio del quadro fedele e la rivalutazione

L'articolo 2426, comma 1, n. 1, del Codice civile, in materia di criteri di valutazione delle voci di bilancio stabilisce che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei fondi di ammortamento.

Non è quindi di norma ammesso iscrivere in bilancio i cespiti aziendali ad un valore superiore al costo di acquisto o di produzione, anche se il valore di mercato di tali cespiti sia notevolmente e durevolmente superiore al valore di costo.

In questo senso depongono anche i principi contabili Oic¹, dove viene precisato che le immobilizzazioni possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta e che, conseguentemente, non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni.

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nuovamente introdotta dal legislatore con il Dl 104/2020 rappresenta quindi una deroga al principio generale di valutazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni che va coordinato con il principio generale del "quadro fedele" (*true and fair view*), previsto dalla direttiva 2013/34/Ue, quale criterio guida nella predisposizione del bilancio e che è stato recepito dal

1. Principio contabile Oic 16, § 78 e principio contabile Oic 24, § 79.

legislatore italiano nel secondo comma dell'articolo 2423 del Codice civile, secondo il quale «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Tale necessità di coordinamento la si rinviene anche nello stesso articolo 110 del Dl 104/2020 (c.d. decreto Agosto) il quale, richiamando l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 11 della legge 342/2000, prescrive così che i «valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri».

**SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI IL LIMITE
MASSIMO
DELLA RIVALUTAZIONE
DI UN'IMMOBILIZZAZIONE
È IL VALORE RECUPERABILE
DELL'IMMOBILIZZAZIONE
STESSA, CHE NON PUÒ
MAI ESSERE SUPERATO**

Ne consegue quindi che, sebbene i processi di stima siano per loro natura soggettivi², essi debbano allo stesso tempo essere ragionevolmente attendibili e non arbitrari al fine di non violare l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Più in generale, secondo i principi contabili³, il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa, che in nessun caso può essere superato.

Come previsto dal principio contabile Oic 9, per valore recuperabile di una immobilizzazione deve intendersi il maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita⁴, dal che si desume che anche in sede di rivalutazione si può utilizzare, come limite massimo, il maggiore di tali due valori. Mentre per valore d'uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività, il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita del bene oggetto di rivalutazione in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, al netto dei costi della vendita. Secondo i principi contabili Oic⁵ la migliore evidenza del *fair value* di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione.

In mancanza di tale accordo vincolante di vendita ed in assenza di un

2. Principio contabile Oic 29 § 31.

3. Principio contabile Oic 16 § 75 e principio contabile Oic 24 § 80.

4. Utili indicazioni sono fornite anche al paragrafo 12 del documento interpretativo Oic. 5 del 2029 (ed al paragrafo 12 della Bozza di Documento

interpretativo Oic. 7 del 2020), in base al quale per l'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso sia il criterio del valore di mercato.

5. Principio contabile Oic 29 § 21.

mercato attivo per un'attività, il *fair value* è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare il *fair value* del bene da confrontare con il suo valore contabile, il redattore del bilancio dovrà quindi basarsi su una stima che tenga conto dei risultati di transazioni recenti, che hanno avuto ad oggetto beni simili e che sono intervenute nel medesimo settore industriale in cui opera l'impresa che intendere rivalutare il bene. Ne consegue che il *fair value* del bene, che corrisponde al valore di mercato, sarà influenzato dall'attuale contesto di incertezza e rallentamento generale dell'economia dovuto all'emergenza sanitaria ancora in corso e dalle aspettative più o meno positive circa la sua prevedibile evoluzione.

L'altro parametro da tenere in considerazione al fine di determinare il valore massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione è il suo valore d'uso, che tuttavia può non essere stimato se vie è motivo di ritenere che il *fair value* ne approssimi il valore.

Il valore d'uso è costituito dal valore attuale dei flussi di cassa che si prevede di poter ritrarre dall'uso continuativo del bene oggetto di valutazione al netto dei costi di dismissione che si prevede di sopportare al termine del periodo di utilizzo.

La determinazione del valore d'uso risulta più complessa e si pone in un'ottica differente rispetto alla determinazione del valore di mercato in quanto si basa su specifiche valutazioni di utilità del bene per l'impresa che lo impiega. Inoltre l'attuale contesto di generale incertezza rende ancora più difficile stimare attendibilmente i flussi di cassa attesi (in entrata ed in uscita) derivanti dall'utilizzo di una immobilizzazione, flussi che sono alla base della determinazione del valore d'uso.

La determinazione del valore massimo della rivalutazione, trovando come suo limite il valore recuperabile alla data di riferimento del bilancio, è da vedersi in senso speculare rispetto al procedimento di determinazione del valore recuperabile di un bene ai fini di una eventuale svalutazione.

Con riferimento all'esercizio 2019, con i chiarimenti interpretativi forniti dall'Oic nella comunicazione "Oic 9 e Covid-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019", era stato sostanzialmente affermato che nella determinazione dei flussi di cassa futuri ai fini della valutazione del valore d'uso di una immobilizzazione, gli amministratori avrebbero dovuto tener conto esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019) in quanto il Covid-19, essendo un evento successivo alla chiusura dell'esercizio che non doveva essere recepito nei valori di bilancio, non doveva nemmeno essere preso a riferimento come elemento per la determinazione del valore recuperabile di una immobilizzazione.

Le medesime conclusioni erano valide, affermava l'Oic, anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese

che possono adottare un approccio semplificato alla determinazione del valore recuperabile di una immobilizzazione basata sulla capacità di ammortamento ovvero dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Per i soggetti solari, la rivalutazione prevista dal decreto Agosto deve tuttavia essere posta in essere nel bilancio alla data del 31 dicembre 2020 in cui si riverseranno gli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19

e nel quale si ripresenterà l'esigenza di effettuare opportune valutazioni. In sede di determinazione del valore d'uso dei beni (e quindi dei flussi di cassa futuri) ai fini della rivalutazione, pertanto, si riproporrà il problema di tenere conto degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'andamento economico prospettico.

Le imprese con difficoltà reddituali sono certamente interessate a rivalutare i propri beni, perché la rivalutazione, mediante l'emersione del saldo attivo di rivalutazione, porta ad un incremento del patrimonio netto contabile utilizzabile per coprire le perdite d'esercizio.

La circostanza che un'impresa sia in perdita non significa inevitabilmente che il valore delle

immobilizzazioni non possa essere recuperato. In quest'ambito però l'opportunità di effettuare una rivalutazione dovrà essere valutata attentamente, in particolare se la crisi reddituale non derivi da fatti di natura eccezionale e di durata temporanea.

A titolo esemplificativo, per una società che presenta una redditività della gestione caratteristica negativa (corrispondente al cosiddetto Ebit - *Earnings before interest and tax*) e, quindi, non in grado di coprire gli ammortamenti, può risultare difficile dimostrare che il maggior valore che si vuole attribuire ai beni da rivalutare non ecceda il loro valore d'uso, cioè dimostrare che la gestione caratteristica prevista per i successivi esercizi genererà adeguati flussi finanziari.

Al contrario, dall'analisi di cui sopra potrebbe addirittura emergere l'opposto, cioè la necessità di svalutare i beni nel momento in cui si dovesse ritenere che il loro residuo valore di libro ecceda il loro «valore recuperabile», come sopra definito.

I soggetti interessati e quelli esclusi

I soggetti che possono procedere alla rivalutazione dei propri beni sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché

LE IMPRESE CON DIFFICOLTÀ
REDDITUALI SONO
INTERESSATE A RIVALUTARE
I PROPRI BENI, PERCHÉ
LA RIVALUTAZIONE PORTA
AD UN INCREMENTO
DEL PATRIMONIO NETTO
CONTABILE, UTILE A COPRIRE
LE PERDITE D'ESERCIZIO

le società europee di cui al regolamento (Ce) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato purché adottino i principi contabili nazionali.

L'esclusione dal novero dei beneficiari di tutti i soggetti che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs è giustificata dal fatto che tali principi prevedono già un criterio di valutazione delle immobilizzazioni che consente di tener conto del *fair value* delle stesse ed in secondo luogo, dal fatto che lo stesso articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8 prevede una disciplina *ad hoc* per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.

Possono usufruire dell'agevolazione anche gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le imprese individuali⁶, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, a prescindere dal regime contabile adottato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società, enti e persone fisiche non residenti.

I beni rivalutabili

Possono essere oggetto della rivalutazione i beni materiali e immateriali (quali brevetti, licenze, marchi e simili) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ed ancora esistenti nel bilancio dell'esercizio successivo (31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Con riferimento agli immobili, possono essere rivalutati sia quelli strumentali che quelli non strumentali (ad esempio quelli di civile abitazione locati a terzi) purché iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

Sono esclusi i beni merce oggetto dell'attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali nonché le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione è ammessa anche con riferimento a beni già in precedenza rivalutati, ma a condizione, ovviamente, che sia in ogni caso rispettato il limite del valore recuperabile dell'immobilizzazione.

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. VI civile, con l'ordinanza 24 novembre 2017, n. 28173, con la quale è stato precisato che in

6. Il fatto che tra i soggetti che possono procedere alla rivalutazione dei propri beni sono inclusi anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata ha trovato conferma al punto "Rivalutazione dei beni - Ambito di applicazione /2" della circolare dell'agenzia delle Entrate 8/E del 13 marzo 2009. Con la circolare dell'agenzia delle Entrate 207/E del 16 novembre 2000 al punto 1.2 è stato invece precisato che devono ritenersi esclusi dall'agevolazione quei soggetti che determinano forfetariamente il reddito.

caso di rivalutazione di un bene d'impresa già in precedenza rivalutato è onere della società che effettua la rivalutazione esplicitare in modo puntuale i motivi che hanno portato ad un valore eccedente quello corrispondente alla prima rivalutazione⁷.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza traggono origine dalle richiamate disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la cui applicabilità è richiamata dal comma 7 dell'articolo 110 del Dl 104/2020, dove è previsto che «i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri».

In linea generale quindi è da ritenersi ammissibile la rivalutazione successiva di beni già in precedenza rivalutati solo qualora nella prima rivalutazione l'impresa abbia deciso di attestarsi a valori inferiori a quelli massimi consentiti oppure quando il costo di iscrizione in bilancio del bene è stato ridotto degli ammortamenti medio tempore effettuati, o ancora nel caso in cui, pur essendosi la prima rivalutazione attestata su valori massimi, il bene ha registrato un ulteriore incremento di valore⁸.

Secondo il disposto dell'articolo 2 del Dm 13 aprile 2001, n. 162, la cui applicabilità è richiamata dal comma 7 dell'articolo 110 del Dl 104/2020, la rivalutazione può avere per oggetto anche i beni completamente ammortizzati. Per i beni immateriali interamente ammortizzati, in particolare, sempre l'articolo 2 di cui sopra dispone che gli stessi si considerano posseduti se «tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia» (nello stesso senso il punto 1.2 della Cm 16 novembre 2000, n. 207/E). Questa fattispecie può verificarsi spesso laddove, per consuetudine, si adottino aliquote di ammortamento ministeriali che determinano un periodo di ammortamento del bene inferiore alla sua vita utile "civilistica".

Sul punto occorre tuttavia rammentare la posizione della Corte di Cassazione, Sez. V civile, 17 ottobre 2014, n. 22016, dove è stato sostenuto che la previsione dell'articolo 102, comma 2, del Dpr 917/1986 «non libera ... l'imprenditore ... dall'obbligo di calcolare l'effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio, ai fini della corretta redazione del bilancio ... , secondo le disposizioni degli articoli 2423 Codice civile e ss, (Cass. 1910/2007)»⁹.

7. Nel caso confermato dalla Suprema Corte, la quale ha confermato la sentenza di secondo grado favorevole all'agenzia delle Entrate, una società aveva rivalutato un bene prima nel 2000 e poi nel 2005, difettando però negli atti societari le indicazioni dei criteri che hanno portato all'evidenza di valori, nel 2005, superiori

a quelli del 2000.

8. In tal senso anche l'approfondimento Assonime 2/2013.

9. In senso conforme la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, 14 ottobre 2015, n. 20678.

Le modalità di effettuazione della rivalutazione e le tecniche contabili

Dal punto di vista contabile la rivalutazione consiste nell'incremento del valore dei beni oggetto di rivalutazione a fronte dell'iscrizione, nel patrimonio netto, di una riserva di rivalutazione per un importo pari a quello della plusvalenza latente, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva del 3% versata per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La prassi contabile, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Dm 13 aprile 2001, n. 162, individua tre tecniche per effettuare la rivalutazione, che possono anche variare da un bene all'altro.

In particolare, in caso di beni ammortizzabili, è possibile:

- › metodo 1): procedere alla rivalutazione proporzionale sia del costo storico del bene che del relativo fondo di ammortamento, in modo che l'effetto netto della rivalutazione sia pari al maggior valore che si vuole attribuire al bene;
- › metodo 2): rivalutare il solo costo storico, lasciando quindi immutato l'ammontare del fondo di ammortamento;
- › metodo 3): ridurre il fondo di ammortamento in misura pari alla rivalutazione che si vuole porre in essere, lasciando invariato il costo storico del bene.

Sebbene il Documento interpretativo Oic 5 e la bozza di Documento interpretativo Oic 7 non lo prevedano espressamente, si ritiene che tali metodi possano essere anche utilizzati in combinazione fra loro, per esempio dapprima riducendo il fondo di ammortamento e per la rivalutazione residua incrementando il costo.¹⁰

Per quanto in tutti e tre i casi il risultato "netto" della rivalutazione sia il medesimo, ciascuna delle tre tecniche determina, se si mantiene invariato il coefficiente di ammortamento, un differente impatto in termini di residuo periodo di ammortamento dell'immobilizzazione (e conseguentemente in termini di ammontare delle quote di ammortamento degli esercizi successivi).

Il primo metodo prevede che oggetto di rivalutazione siano, in modo proporzionale, sia il costo storico del bene che il relativo fondo di ammortamento. Questa tecnica, che non può essere adottata per i beni già completamente ammortizzati, consente di mantenere invariato, a parità di coefficiente di ammortamento, il residuo periodo di ammortamento. Nel caso di beni già ammortizzati in misura significativa, tuttavia, questa tecnica comporta la contabilizzazione dei beni ad un valore molto elevato, il che può avere effetti distorsivi (si pensi, ad esempio, alla disciplina relativa alle società di comodo).

A titolo esemplificativo, si consideri un bene il cui costo sia 1.000, già ammortizzato per 600, coefficiente di ammortamento 10% e valore di

10. In tal senso anche circolare Assonime 13/2001.

mercato 800. L'applicazione di questo metodo comporta la rivalutazione del costo da 1.000 a 2.000 e del fondo da 600 a 1.200.

Il secondo metodo prevede che oggetto di rivalutazione sia il solo costo lordo, mantenendo invariato il fondo di ammortamento. Se si adotta questa tecnica, mantenendo invariato il coefficiente di ammortamento si ha un allungamento del residuo periodo di ammortamento. Per far sì che il residuo periodo di ammortamento non si allunghi è quindi necessario applicare, dopo avere eseguito la rivalutazione, un coefficiente di ammortamento più elevato, dal che consegue, se tale nuovo coefficiente è superiore a quelli ministeriali, una parziale indeducibilità, nell'esercizio di imputazione, degli ammortamenti imputati a bilancio post rivalutazione (recuperabile con la tecnica delle variazioni in diminuzione a partire dal periodo d'imposta in cui si è esaurito l'ammortamento civilistico, trovando applicazione in questo caso il principio della previa imputazione).

Il terzo metodo, infine, prevede che si mantenga invariato il costo del bene e che si riduca, in tutto o in parte, il valore del fondo di ammortamento. Questo metodo, che non può essere adottato quando il valore corrente del bene eccede il suo costo storico (tipico il caso degli immobili il cui acquisto risale nel tempo o dei beni riscattati da un *leasing*), comporta, mantenendo invariato il coefficiente di ammortamento, un allungamento del residuo periodo di ammortamento ancora più marcato di quanto avviene con il secondo metodo. Valgono, quindi, le stesse considerazioni svolte con riferimento a tale secondo metodo per quanto riguarda gli ammortamenti.

Dal punto di vista contabile ed in linea generale, secondo il principio contabile Oic 16 per le immobilizzazioni materiali, ed analogamente secondo il principio contabile Oic 24 per quelle immateriali, la rivalutazione di un'immobilizzazione non può comunque avere l'effetto di modificare «la stimata residua vita utile del bene» oggetto di rivalutazione, dato che tale vita utile «prescinde dal valore economico del bene».

In base a questo principio quindi, la rivalutazione in sé considerata, non può avere come effetto l'allungamento del periodo originario di ammortamento. La medesima considerazione è ripresa al paragrafo 15 sia del Documento interpretativo Oic 5 sia della bozza di Documento interpretativo Oic 7.

La rivalutazione, tuttavia, ben può rappresentare un momento in cui aggiornare la stima della residua vita utile dei beni nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Premesso che le stime sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, i cambiamenti di stima sono solitamente una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

Un esempio di cambiamento di stima è proprio la modifica della residua vita utile di un cespite dovuta all'evolversi di eventi futuri rispetto al

momento della valutazione iniziale.

Nei casi in cui sia ragionevole stimare che la residua vita utile del bene sia superiore al residuo periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, allora sarà ben possibile applicare il secondo ovvero il terzo metodo di rivalutazione mantenendo invariata l'aliquota di ammortamento, in quanto il più lungo periodo di ammortamento che ne consegue risulta compatibile con la nuova stima della vita utile del cespite.

La modifica del piano di ammortamento costituisce un cambiamento di stime contabili, ai quali si applica il paragrafo 40 del principio contabile Oic 29 per quanto riguarda l'informativa in nota integrativa.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori e la rivalutazione solo civilistica

Le disposizioni introdotte dall'articolo 110 del Dl 14 agosto 2020 n. 104 dispongono che, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, sugli stessi è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irpef, dell'Irap e di eventuali addizionali.

Tale imposta è fissata in misura pari al 3 per cento indipendentemente dalla tipologia di bene (ammortizzabile o non ammortizzabili), rendendo così molto interessante la possibilità di fruire del riconoscimento fiscale dei maggiori valori. A questo si aggiunge il fatto che, diversamente da quanto previsto nelle precedenti leggi, la rivalutazione può essere eseguita su singoli beni e non necessariamente sull'intera categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

L'impostata sostitutiva dovuta deve essere contabilizzata in bilancio in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. In altre parole, l'imposta sostitutiva non deve essere addebitata al conto economico, ma portata in diminuzione della speciale riserva di rivalutazione designata con riferimento alla presente legge.

A titolo esemplificativo, se è eseguita una rivalutazione di 100 a fronte della quale è dovuta un'imposta sostitutiva di 3, la riserva di rivalutazione è iscritta in bilancio per 97 (100 - 3), mentre tra i debiti tributari è iscritto l'importo di 3 (distinguendolo, in caso di rateizzazione del pagamento, tra gli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo).

Nel caso di rivalutazione a pagamento il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive già a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata (esercizio 2021 per i soggetti solari). Tale riconoscimento fiscale riguarda in primo luogo la deducibilità dei maggiori ammortamenti calcolati sui valori rivalutati, ma anche ad esempio i valori rilevanti ai fini della normativa sulle società di comodo, sul plafond delle spese di manutenzione deducibili e sul valore dei beni strumentali da indicare nei modelli Isa con riferimento ai soggetti di più limitate dimensioni.

Con riferimento ad eventuali contributi in conto impianti ricevuti a fronte dell'acquisto di beni rivalutati (con rilevanza fiscale o meno), qualora questi siano stati iscritti nei risconti passivi per essere imputati pro quota in

correlazione con l'ammortamento del bene, la rivalutazione potrebbe modificare il criterio di imputazione a conto economico dei contributi.

Secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nella circolare 57/E del 18 giugno 2001, l'imputazione a conto economico della quota di contributo avrà rilevanza, anche ai fini fiscali, in correlazione al nuovo piano di ammortamento del cespite. Questa interpretazione consente quindi una identità di trattamento della fattispecie fra soggetti che hanno contabilizzato i contributi in conto impianti fra i risconti rispetto a quelli che invece li hanno portati a diretta riduzione del costo ammortizzabile. Tale impostazione è coerente

anche con il dettato dei principi contabili, in base ai quali i contributi in conto impianti, commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Con riferimento invece alla determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione dei beni rivalutati, la normativa prevede un periodo di osservazione fiscale operante nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati.

In particolare, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si avrà riguardo al costo del bene prima della rivalutazione se la dismissione avverrà in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. In pratica, con riferimento ad un'impresa il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, se un effetto realizzativo di quelli sopra richiamati si verifica in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta 2024,

I CONTRIBUTI IN CONTO
IMPIANTI, COMMISURATI
AL COSTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI, SONO RILEVATI
A CONTO ECONOMICO
CON UN CRITERIO
SISTEMATICO, LUNGO
LA VITA UTILE DEI CESPITI

ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza che ne consegue, da un punto di vista fiscale, è come se la rivalutazione non fosse mai stata posta in essere.

Si evidenzia tuttavia che, a differenza delle ultime leggi di rivalutazione, l'articolo 110, comma 4, del Dl 14 agosto 2020, n. 104, dispone, che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione "può" (facoltà) essere riconosciuto ai fini Irpef, Ires e Irap con il versamento di un'imposta sostitutiva. Risulta quindi possibile per l'impresa iscrivere in bilancio i maggiori valori dei beni, in deroga al disposto dell'articolo 2426, comma 1, n. 1), del Codice civile, senza tuttavia procedere al versamento dell'imposta sostitutiva.

In questo caso i maggiori valori iscritti in bilancio non trovano riconoscimento fiscale né con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti, né con riferimento alla determinazione di plusvalenze e/o minusvalenze e nemmeno con riferimento alle altre disposizioni che prendono a riferimento il valore fiscale dei beni dell'impresa.

—

Il regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione

Le diverse poste allocabili nel patrimonio netto qualificabili come riserve assumono uno specifico rilievo con riferimento alle diverse possibili forme di utilizzazione delle stesse.

Le principali forme di utilizzazione delle riserve sono l'imputazione a capitale, la distribuzione ai soci, la copertura delle perdite (prima che queste intacchino il capitale sociale).

Il dettato normativo fornisce pochi spunti in tema di natura civilistica della riserva di rivalutazione, possibilità di utilizzazione e modalità di contabilizzazione. Più utile a questi fini, oltre ai principi fissati dai documenti Oic, è il riferimento contenuto al comma 7 dell'articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, che rinvia, per quanto compatibili, ad alcune disposizioni dettate con riferimento ai precedenti provvedimenti di rivalutazione, in particolare alla legge 342/2000 (articoli 11, 13 e 15), al Dm 13 aprile 2001, n. 162, ed al Dm 19 aprile 2002, n. 86.

Circa gli aspetti contabili, al paragrafo 78 del principio contabile Oic 16, nonché al paragrafo 83 del principio contabile 24, è precisato che «l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione"».

In coerenza con quanto previsto dai principi contabili, le norme attuative delle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa¹¹ dispongono che la riserva di rivalutazione sia rappresentata dall'importo

11. Articolo 9 del Dm 162/2001, norma di attuazione dell'articolo 13 della legge 342/2000.

iscritto nel passivo del bilancio o del rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutabili al netto dell'imposta sostitutiva dovuta.

L'articolo 13 della legge 342/2000, la cui applicazione come visto è richiamata nell'ambito della presente legge di rivalutazione, stabilisce poi che il saldo attivo deve essere imputato a capitale o accantonato a speciale riserva. In base a consolidata prassi formatasi in dottrina e nella pratica notarile, la formazione della riserva spetta all'organo amministrativo in sede di redazione del progetto di bilancio. È solo dopo l'approvazione del bilancio, dal quale risulta la riserva di rivalutazione, che l'assemblea dei soci può deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale mediante girocontazione della riserva¹².

L'ammortamento dei beni rivalutati, così come la loro eventuale svalutazione, non hanno effetto diretto sulla riserva determinata in sede di prima iscrizione, in quanto trattasi di componenti reddituali che transiteranno dal conto economico e non a riduzione della riserva.

Si osserva, inoltre, che mentre lo schema di stato patrimoniale (articolo 2424, Codice civile) prevede l'iscrizione delle riserve di rivalutazione in un'unica voce del passivo, le diverse leggi di rivalutazione monetaria prescrivono che i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla specifica legge di rivalutazione. Ne consegue che mentre in bilancio tutte le riserve di rivalutazione sono unitariamente esposte in un'unica voce, in contabilità è necessario attivare separati conti intestati a ciascuna riserva.

Con riferimento alla distribuibilità delle riserve di rivalutazione come quella in commento, taluna dottrina¹³ si è domandata se alle riserve di rivalutazione di fonte legale (perché iscritte a fronte di apposita legge di rivalutazione) debba applicarsi lo stesso principio valido per le riserve iscritte a fronte dall'esercizio della deroga ex articolo 2423, comma 5¹⁴.

Se si ipotizzasse che la rivalutazione in commento rientri in uno dei casi eccezionali di cui all'articolo 2423, comma 5, del Codice civile, ne conseguirebbe che il saldo attivo di rivalutazione non sarebbe distribuibile se non dopo il realizzo della plusvalenza iscritta in deroga ai principi di valutazione previsti dal Codice civile oppure dopo il completamento del

12. Consiglio Nazionale Del Notariato, Studio 99-2011/1, "Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto".

13. G. Gavelli, «Natura e conseguenze civilistico-fiscali del saldo attivo di rivalutazione», in *Corr. Trib.*, 2009, 918.

14. Articolo 2423, comma 5, Codice civile. «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

procedimento di ammortamento del bene.

Il vigente principio contabile Oic 28 non fornisce indicazioni in merito alla distribuibilità o meno delle riserve di rivalutazione, a differenza di quanto indicato nella previgente versione di agosto 2014 di tale principio (punto III.b.3), ove ne era espressamente richiamata la distribuibilità.

Si ritiene tuttavia che la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2423 del Codice civile, in base alla quale gli eventuali utili derivanti da una deroga alle disposizioni del Codice civile devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato, non riguardi le rivalutazioni di legge, ma soltanto le rivalutazioni volontarie. Questo in quanto, con riferimento alle rivalutazioni di legge, il presupposto applicativo delle stesse risiede nelle specifiche disposizioni normative e non nella facoltà concessa dall'articolo 2423, comma 5, al redattore del bilancio di esercitare la deroga ai criteri di valutazione.

Ne consegue quindi che la riserva di rivalutazione *ex* articolo 110 del Dl 104/2020, che ha natura di riserva di utili, può essere distribuita ai soci, in tal caso tuttavia dovendosi osservare la procedura prevista per il caso di riduzione del capitale sociale stante il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della legge 342/2000, dove è testualmente previsto che «la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del Codice civile¹⁵».

L'assoggettamento del saldo attivo in questione alle stesse regole di salvaguardia del capitale sociale trova giustificazione nell'esigenza di vincolare tale incremento patrimoniale al rafforzamento dell'impresa.

Questo intento traspare, oltre che dalla previsione secondo cui il saldo attivo deve essere accantonato in una speciale riserva, anche dal fatto che tale riserva, ove non imputata a capitale può essere ridotta solo con l'osservanza delle norme civilistiche relative alla riduzione del capitale sociale nonché dai vincoli in tema di distribuzione di utili nel caso in cui la riserva sia stata utilizzata per copertura delle perdite (stente il richiamo fatto dal comma 7 dell'articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 13 dell'articolo 13 della legge 342/2000).

L'articolo 13 della legge 342/2000, richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del Dl 104/ 2020, prevede, poi, che «in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del Codice civile».

15. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del Codice civile l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione, ed inoltre la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Preso atto quindi che la riserva di rivalutazione in commento è senz'altro disponibile per la copertura delle perdite, ci si deve domandare con quale grado di disponibilità.

La previgente versione del principio contabile Oic 28 indicava che alcune poste del patrimonio netto sono soggette a vincoli circa la loro disponibilità per copertura delle perdite al fine di rispettare la parità fra i creditori. Questo principio era già stato elaborato dalla dottrina¹⁶ secondo cui le perdite incidono sul capitale solo dopo avere eroso del tutto le riserve partendo dalle riserve facoltative per poi incidere, nell'ordine, sulle statutarie, sui fondi di rivalutazione monetaria e, infine, sulla riserva per sovrapprezzo e su quella legale.

Anche la giurisprudenza si è analogamente pronunciata, ad esempio nella sentenza della Corte di Cassazione 12347 del 6 novembre 1999 dove viene suggerito un ordine di priorità costituito in primo luogo dalle riserve facoltative, poi quelle statutarie ed infine la riserva legale.

La tesi si fonda sul principio secondo il quale la graduale incidenza delle perdite sul patrimonio della società è proporzionata alla facilità con la quale le stesse potrebbero essere sottratte alla garanzia dei creditori e ripartite ai soci.

Secondo parte della dottrina, quindi, la riserva di rivalutazione, ben potendo essere usata per copertura delle perdite, dovrebbe essere intaccata solo esaurite le riserve facoltative o statutarie. Altra dottrina, alla quale chi scrive aderisce, ritiene invece che questo principio possa essere derogato con riferimento alle riserve di rivalutazione¹⁷ stante il carattere speciale della normativa inerente alla rivalutazione dei beni d'impresa, dove peraltro è espressamente previsto che tali riserve possano essere usate per copertura delle perdite.

Con riferimento, invece, agli aspetti fiscali, l'articolo 9 del Dm 13 aprile 2001, n. 162, dispone che «anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342/2000» (ai nostri fini, ai sensi dell'articolo 110, del Dl 104/2020).

Con riferimento alla natura fiscale della riserva di rivalutazione, che ha sempre natura di riserva di utili, bisogna distinguere a seconda che alla rivalutazione sia stata attribuita rilevanza fiscale, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, o meno.

Nel caso in cui la rivalutazione sia stata solo civilistica, senza rilevanza fiscale, si ritengono applicabili i chiarimenti già forniti dall'agenzia delle Entrate nell'ambito della rivalutazione ex Dl 185/2008. In tal caso il saldo

16. Per approfondimenti si veda lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 3658 del

2001.

17. Studio Assonime 4 novembre 2016, n. 16.

attivo costituisce, ai fini fiscali, una ordinaria riserva di utili¹⁸.

Ne consegue che in caso di distribuzione ai soci non emerge, in capo alla società, materia imponibile.

Diverso è invece il caso in cui si decida, versando la relativa imposta sostitutiva del 3%, di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione. In questo caso, la posta di patrimonio netto che si viene a formare costituisce una riserva in sospensione di imposta.

In linea generale le riserve in sospensione d'imposta sono poste di patrimonio netto derivanti da incrementi di ricchezza per le quali, in virtù di una disposizione di legge, la tassazione viene rinviata al momento in cui si verificano determinati presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.

Quanto sopra significa che l'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione dei beni è un'imposizione provvisoria, valida fin tanto che tale saldo non viene distribuito ai soci sotto forma di dividendi. Nel momento in cui l'impresa procede alla distribuzione della riserva di rivalutazione, il saldo distribuito, aumentato della correlata imposta sostitutiva, concorre a formare la base imponibile della società, alla quale viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla corrispondente imposta sostitutiva a suo tempo versata.

L'articolo 9, comma 2, del Dm 13 aprile 2001, n. 162, espressamente dispone che, nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge 342/2000 (attribuzione del saldo attivo ai soci mediante riduzione della riserva di rivalutazione, ovvero mediante riduzione del capitale sociale precedentemente aumentato gratuitamente mediante girocontazione della riserva di rivalutazione), «il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito», quindi, non anche ai fini Irap che non è un'imposta sui redditi¹⁹.

Con riferimento, inoltre, al periodo d'imposta nel quale si deve considerare essersi formata la riserva distribuita ai soci, nel caso di riserva di rivalutazione ad essi attribuita, con la Risposta a interpello 332/2019 ha affermato che «la riserva in sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in

IN MERITO ALLA NATURA
FISCALE DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE BISOGNA
SCERNERE A SECONDA CHE
ALLA RIVALUTAZIONE SIA
STATA ATTRIBUITA O
MENO RILEVANZA FISCALE,
TRAMITE PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

18. Circolare dell'agenzia delle Entrate 11/E del 19 marzo 2009.

19. In tal senso è anche l'esemplificazione numerica prevista nella Risposta interpello 332/2019, ove è specificato che a fronte della distribuzione nel 2018 da parte di una società di una riserva in

sospensione d'imposta formata per effetto della rivalutazione ex articolo 15 del DL 185/2008, «la società sconsiglierebbe un'aliquota impositiva del 24 per cento [pari alla sola aliquota Ires, N.d.A.] sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d'imposta 2018».

cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta».

Non dà invece luogo a materia imponibile la riduzione della riserva di rivalutazione per scopi diversi dall'attribuzione ai soci del saldo di rivalutazione, come può essere la riduzione della riserva per la copertura di perdite, ovvero per l'aumento gratuito del capitale sociale.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto condivisibile il pensiero esposto nella Risposta a interpello, 24 luglio 2019, n. 316, dove l'Amministrazione finanziaria afferma che l'utilizzo della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta ex Dl 185/2008 per imputazione della differenza da annullamento (disavanzo) conseguente a una fusione costituisce presupposto per la tassazione in capo alla società.

Il caso prospettato nella Risposta a interpello riguarda un'operazione di fusione dove viene affrontato il caso, previsto dal principio Oic 4, in cui il disavanzo da annullamento che «in base alla sua origine e natura economica,

corrisponda a perdite pregresse o ad un eccesso di costo (...)» viene eliminato dal bilancio *post* fusione tramite utilizzo di una riserva ed in particolare la riserva in sospensione d'imposta costituita ex Dl 185/2008. Nella sostanza infatti l'operazione prospettata non è dissimile dalla normale copertura delle perdite di esercizio, ipotesi invece ammessa dalla normativa e che non fa scattare il presupposto impositivo che è rappresentato dall'attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione attraverso lo strumento della riduzione della riserva di rivalutazione.

Alla medesima conclusione l'Amministrazione finanziaria era peraltro giunta anche nella più risalente risoluzione 1° marzo 2005, n. 32/E, dove

era stato affermato che l'utilizzo della riserva di rivalutazione ex articolo 13 della legge 342/2000 al fine di coprire, nell'ambito di un'operazione di annullamento di azioni proprie, la differenza tra il costo di acquisto delle azioni ed il valore nominale delle azioni annullate determinava il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso.

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, al punto 4.2 della circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, è stato affermato che agli stessi non è applicabile l'ipotesi della tassabilità della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione. Per tali soggetti, pertanto, l'imposta sostitutiva risulta essere applicata a titolo definitivo (nello stesso senso anche il punto 1.5 della circolare 18 giugno 2001, n. 57/E, e il punto 1.3 della circolare 13 giugno 2006, n. 18/E). L'interpretazione di cui sopra ha peraltro trovato conferma all'articolo 9, comma 2, del Dm 13 aprile 2001, n. 162.

Nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso della rivalutazione in oggetto, passi dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità

NON DÀ LUOGO A MATERIA
IMPONIBILE LA RIDUZIONE
DELLA RISERVA
DI RIVALUTAZIONE PER SCOPI
DIVERSI DALL' ATTRIBUZIONE
AI SOCI DEL SALDO
DI RIVALUTAZIONE, OSSIA
PER L'AUMENTO GRATUITO
DEL CAPITALE SOCIALE

semplificata, al punto 1.5 della circolare 18 giugno 2001, n. 57/E, è stato affermato che «non essendo più possibile monitorare la destinazione della riserva di rivalutazione, la medesima, aumentata dell'imposta sostitutiva, concorrerà a formare il reddito imponibile nel primo esercizio in cui il contribuente si avvale della contabilità semplificata».

Nel caso inverso, di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, sempre al punto 1.5 della circolare 57/E di cui sopra è sostenuto che «al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal Dpr 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l'iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione».

L'affrancamento della riserva di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione, come previsto dall'articolo 110, comma 3, del Dl 14 agosto 2020, n. 104, «può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento» da pagarsi con le stesse modalità previste per l'imposta sostitutiva sui maggiori valori rivalutati.

L'affrancamento rende disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società. In pratica, con il pagamento di tale imposta sostitutiva si ha l'effetto che il saldo attivo non è più da considerarsi in sospensione d'imposta e quindi, la sua distribuzione ai soci non comporta l'emergere di materia imponibile in capo alla società.

Nel valutare la convenienza nell'effettuare l'affrancamento è necessario tuttavia tener conto della circostanza che, se i beni oggetto di rivalutazione sono alienati prima dell'effetto fiscale (quindi prima del 1° gennaio 2024 per i soggetti solari), poiché la società paga le imposte sulla plusvalenza tenendo conto del costo fiscale ante rivalutazione, si determina una corrispondente liberazione della riserva di rivalutazione iscritta.

Tenendo conto che il termine per l'affrancamento è breve (la riserva, infatti, può essere affrancata solo effettuando il versamento entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta 2020 - per i soggetti solari - e non successivamente) è quindi necessario che le imprese che intendono affrancare la riserva di rivalutazione pianifichino necessariamente di mantenere in bilancio i beni rivalutati fino al 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale il maggior valore è riconosciuto anche fiscalmente.

Secondo precedenti interventi di prassi ministeriale²⁰ il saldo attivo, ai

20. Circolare 13 giugno 2006, n. 18/E e circolare 27 aprile 2017, n. 14/E.

fini dell'affrancamento, deve essere considerato al lordo dell'imposta sostitutiva (in questo caso del 3%) senza tener conto, pertanto, della circostanza che la riserva di rivalutazione viene esposta in bilancio al netto di questa.

Contrariamente a tale interpretazione si è invece espressa la giurisprudenza.

Sulla determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, 10 dicembre 2019, n. 32204, è stato affermato che: «... secondo la ricostruzione esegetica della Corte, dovendo il saldo attivo di rivalutazione trovare collocazione in bilancio "al netto" e non "al lordo" dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione medesima, ed essendo costituita dal saldo attivo di rivalutazione così descritto la base imponibile per la diversa imposta sostitutiva di affrancamento, anche tale imposta sostitutiva di affrancamento deve essere calcolata al netto della precedente imposta sostitutiva di rivalutazione»²¹.

**Gli autori
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore commercialista, già professore incaricato di Diritto tributario presso la Scuola superiore del ministero dell'Economia e delle Finanze, componente della Commissione "Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

ANNAMARIA ALLIAUDI

Dottore commercialista e revisore legale - Vasapolli & Associati.

21. In senso conforme anche la sentenza della Corte di Cassazione Sez. V Civile, n. 19772 del 22 settembre 2020 e l'ordinanza n. 9509/2018 della Suprema Corte.